



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Ministero di Grazia e Giustizia*DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Divisione V - Sezione I

Prot. n. 02642/16-B

Rif. n. 275

del 27.1.2000

Roma, 01.02.2000

Alla Direzione della
Casa Circondariale di
83100 AVELLINO

Oggetto: Buoni pasto - art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Con riferimento al quesito formulato con la nota che si riscontra, si conferma il contenuto della circolare n. 3507/5957 del 24 novembre 1999 § 3 - pag. 3.

Al riguardo, si comunichi all'interessato che la concessione del buono pasto in favore del personale di Polizia penitenziaria, prevista dall'art. 35 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, pubblicato sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 1999, decorre dal 18 agosto 1999, data di entrata in vigore del citato D.P.R. di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

Inoltre, si ritiene utile precisare che al personale impiegato in qualità di coordinatore delle scorte e delle camere di sicurezza presso il Tribunale di Nola, il quale rientra nell'ambito della previsione di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 18 maggio 1989, n. 203, i presupposti per la concessione del buono pasto, in relazione all'articolazione dei turni di servizio giornalieri, sono gli stessi previsti per l'ammissione alla mensa obbligatoria di servizio indicati nella lettera circolare n. 144536/4.5 del 5.11.1997.

In particolare, nel caso in cui il servizio presso il Tribunale di ~~_____~~ sia articolato su turni unici fissi, il buono pasto deve essere concesso quando il servizio si protrae oltre le ore 14,30.